

CONTRATTO

CIG: B9D7E3765D

TRA

AUTOMOBILE CLUB BRESCIA, con sede legale in Brescia, Via E. Ferrari n. 4/6 (C.A.P. 25134), P.E.C. automobileclubbrescia@pec.aci.it, P. I.V.A. e Codice Fiscale 00299060178, rappresentato dal Cav. del Lav. Aldo Bonomi, in qualità di Presidente, autorizzato alla stipula del presente atto con Delibera del Consiglio Direttivo del , (in seguito, anche "ACB");

E

Prof.

(di seguito ESPERTO);

PREMESSO CHE

- A. AUTOMOBILE CLUB BRESCIA, al fine di procedere alla valutazione del marchio 1000/Mille Miglia e alla redazione di una perizia asseverata per il conferimento del marchio stesso nella Fondazione 1000 Miglia, ha necessità di acquisire una prestazione di particolare e comprovata specializzazione universitaria non disponendo al suo interno di competenze adeguate sul tema.
- B. L'art. 7, co. 6, D.P.R. 165 del 2001 consente il ricorso a esperti esterni di comprovata specializzazione, anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
 - b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in

via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

C. Ai sensi dell'art. 7, co. 6 bis, D.P.R. 165 del 2001, è stato pubblicato un avviso ed è stata svolta una procedura comparativa, all'esito della quale è stato (sono stati) individuato/i quale esperto/i a cui affidare l'incarico il/i prof.

*** **

Quanta sopra premesso, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO

il presente atto (di seguito "**CONTRATTO**").

ARTICOLO 1 - PREMESSE E ALLEGATI

1.1. Le premesse ("**Premesse**") costituiscono parte integrante e sostanziale del CONTRATTO.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1. ACB affida al prof. l'incarico di valutare il Marchio 1000/Mille Miglia, di proprietà di ACB, e di redigere una perizia asseverata, al fine del conferimento di tale marchio nella Fondazione 1000 Miglia.

2.2. Ai fini dell'esecuzione dell'incarico di cui al precedente comma 2.1., il prof. ... predisporrà apposita perizia particolareggiata, con i risultati dell'analisi condotta.

2.3. In dettaglio, il prof. ... si impegna a svolgere le seguenti attività:

- a) esame della documentazione amministrativa, legale e contabile inerente alla gestione del marchio 1000/Mille Miglia;
- b) analisi contabile del marchio 1000/Mille Miglia e dei suoi utilizzi, attuali e potenziali;

- c) sessioni con personale, revisori e consulenti di Automobile Club Brescia e con personale e consulenti della società 1000 Miglia s.r.l., attuale licenziataria del marchio;
- d) predisposizione e asseverazione di perizia, finalizzata al conferimento del marchio nella Fondazione 1000 Miglia;
- e) formulazione di chiarimenti a quesiti o criticità sollevate dal Consiglio Direttivo o da funzionari di Automobile Club Brescia;
- f) collaborazione con il notaio che sarà incaricato e con il Consiglio Direttivo e la Direzione di Automobile Club Brescia ai fini del perfezionamento del conferimento del marchio;
- g) redazione di pareri orali o scritti a maggior chiarimento della fattispecie analizzata;
- h) pareri alla Direzione in merito a specifiche problematiche.

ARTICOLO 3 - DURATA DEL CONTRATTO - RECESSO DAL CONTRATTO

- 3.1. Il CONTRATTO avrà durata trimestrale, dalla data di relativa sottoscrizione e fino al ... 2026.
- 3.2. La durata del CONTRATTO può essere prorogata ove necessario al completamento della perizia e delle altre attività strumentali al conferimento del marchio, fermo restando il corrispettivo originariamente stabilito.
- 3.3. È facoltà di ACB recedere dal CONTRATTO in qualunque momento, mediante semplice comunicazione scritta da inviare, a mezzo P.E.C., al prof. con preavviso di 15 (quindici) giorni.
- 3.4. In caso di recesso dal CONTRATTO, a qualunque titolo, il prof. ha diritto al pagamento delle attività svolte alla data del recesso, secondo il corrispettivo di cui al successivo art. 4 e null'altro sarà dovuto da ACB.

ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVO

- 4.1. ACB per l'esecuzione dell'incarico oggetto del CONTRATTO corrisponderà al prof. un importo complessivo di euro 47.238,75

(quarantasettemiladuecentotrentotto/75), oltre oneri previdenziali e oltre IVA. Tale importo s'intende onnicomprensivo di qualunque spesa che risultasse necessaria per lo svolgimento dell'attività di consulenza e verrà erogato in unica soluzione, al termine dell'attività di consulenza, dietro presentazione della perizia richiesta.

- 4.2. Il pagamento dell'importo di cui al precedente comma sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura. Contestualmente all'emissione della fattura verranno trasmesse le necessarie indicazioni.

ARTICOLO 5 - CODICE ETICO - ANTICORRUZIONE

- 5.1. Il prof., con la sottoscrizione del CONTRATTO, dichiara formalmente:
- a) di accettare il Codice Etico e di Comportamento di ACB e successivi aggiornamenti, impegnandosi e obbligandosi, nel corso di vigenza del CONTRATTO, a rispettarne i relativi contenuti.
- 5.2. Qualora il prof. non rispettasse per tutta la durata del CONTRATTO gli impegni e gli obblighi di cui al precedente comma 5.1., ACB avrà il diritto di risolvere il CONTRATTO e di adottare gli ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 6 - REGIME DI SEGRETEZZA

- 6.1. Il Prof. è tenuto ad osservare il segreto, nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'incarico, in relazione ad atti, fatti, informazioni, cognizioni, documenti e quant'altro, dei quali fosse venuto a conoscenza in occasione dell'attività dal medesimo eseguita.

ARTICOLO 7 -UTILIZZO E PUBBLICAZIONE RISULTATI

- 7.1. ACB potrà liberamente utilizzare la perizia, le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto del CONTRATTO.

ARTICOLO 8 - REGIME DI PROPRIETA' INDUSTRIALE

- 8.1. Fermo restante il diritto morale di autore e di inventore tutelati dalle vigenti leggi, la proprietà di tutti i risultati dell'attività e lo sfruttamento dei risultati stessi sono riservati in esclusiva e senza alcun onere ad ACB.

ARTICOLO 9 – RESPONSABILITA'

- 9.1. Il prof. sarà l'esclusivo responsabile sia verso ACB sia verso qualunque altro terzo, per atti e/o fatti derivanti dall'attività da esso direttamente svolta o a mezzo di propri collaboratori, consulenti e/o borsisti;
- 9.2. Il prof., qualora non già in possesso, si obbliga a munirsi di una propria copertura assicurativa RC professionale a copertura dell'attività richiesta.

ARTICOLO 10 - CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI -

CAUSE DI FORZA MAGGIORE, CASO FORTUITO O FATTO DEL TERZO

- 10.1. È fatto divieto ad entrambe le Parti di cedere, in tutto o in parte, il CONTRATTO senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte.
- 10.2. È fatto divieto ad entrambe le Parti di cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dal CONTRATTO senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte.
- 10.3. Ciascuna parte non potrà essere considerata responsabile di alcun danno o reclamo o perdita, di qualsiasi natura, subito dall'altra parte per inadempimento del CONTRATTO, qualora l'inosservanza dei termini e delle condizioni contrattuali sia stata determinata da cause di forza maggiore, caso fortuito o fatto del terzo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- interruzione dei pubblici servizi;
 - scioperi;
 - impedimenti, condizioni e restrizioni disposti dal Comune di Brescia o da qualsiasi Amministrazione Pubblica o Autorità Giudiziaria;
 - caso fortuito.

ARTICOLO 11 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 11.1. Per quanto non espressamente previsto nel CONTRATTO, si intendono espressamente richiamate e trascritte le norme legislative e le altre disposizioni civilistiche e pubblicistiche applicabili e vigenti in materia.
- 11.2. Per le controversie inerenti all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità, all'efficacia e alla risoluzione del CONTRATTO è competente, in via esclusiva, il Foro di

Brescia.

ARTICOLO 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

12.1. Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679, le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali contenuti nel CONTRATTO, per le finalità connesse agli adempimenti degli obblighi convenzionali.

ARTICOLO 13 - MODIFICHE AL CONTRATTO

13.1. Qualunque modifica al CONTRATTO, anche parziale, non potrà avere luogo e non potrà essere provata, se non mediante atto scritto.

Brescia, 2026

AUTOMOBILE CLUB BRESCIA

Il Presidente

Cav. del Lav. Aldo Bonomi